

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale Presidente

Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d'Italia

Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio..... Membro designato dalla Banca d'Italia

Prof. Avv. Saverio Ruperto.....

Membro designato dal Conciliatore
Bancario e Finanziario – per le controversie
in cui sia parte un consumatore [Estensore]

Prof.ssa Liliana Rossi Carleo.....

Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 17.09.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Con ricorso del 19 aprile 2010, il ricorrente, per il tramite di un avvocato, lamenta nei confronti dell'intermediario resistente ritardi «*nell'adempimento in merito alla richiesta di surroga nel mutuo in favore di Banca [omissis]*».

In data 8 ottobre 2008, parte ricorrente, insieme alla sig.ra [omissis], stipulava con la banca un contratto di mutuo per l'importo di euro 155.000,00.

Ai fini della estinzione del detto finanziamento con surrogazione da parte di altro intermediario, il cliente otteneva un «*mutuo [...] per l'importo di Euro 153.677,06*», come da "Proposta di contratto di mutuo fondiario" del 14 dicembre 2009.



Seguiva la stipulazione di “Atto di accettazione di proposta contrattuale di mutuo fondiario per surrogazione e di annotazione ipotecaria di surrogazione” del 17 dicembre 2009.

Con lettera del 19 gennaio 2010, a firma del detto legale, parte mutuataria formulava nei confronti della banca resistente, originaria mutuante, richiesta di *«risarcimento danni ex art. 2 D. Lgs 78/2009, convertito con legge 102 del 2009 a causa di ritardo nell’adempimento in merito alla richiesta di surroga del mutuo»*, poiché *«nonostante la richiesta di trasmissione dati, effettuata da Banca [omissis] in data 03.10.2009, finalizzata alla surroga di suddetto Istituto di Credito nei diritti da Voi vantati [...], si è potuti pervenire alla definizione di quanto sopra soltanto in data 17.12.2009, a causa del Vs. comportamento omissivo»*.

L’intermediario riscontrava il reclamo a mezzo di nota del 5 febbraio 2010, escludendo di potere aderire alla richiesta rivoltagli. Ciò in quanto, sebbene *«la sanzione è applicabile decorso il termine di trenta giorni dalla data della richiesta tramite la prevista procedura interbancaria da parte della Banca Subentrante alla Banca Cedente»*, *«la Banca subentrante non ha mai richiesto i conteggi di estinzione, a mezzo della citata procedura»*.

Di qui, la presentazione del ricorso *de quo*, al fine di richiedere il *«risarcimento danni ex art. 2 D. Lgs. 78/2009, convertito in legge 102 del 2009, a seguito del ritardo nell’adempimento in merito alla richiesta di surroga del mutuo in favore di Banca [omissis], nonché richiesta di risarcimento della differenza tra le rate di mutuo proposte da Banca [omissis] e quelle effettivamente versate dai Sig.ri [omissis] e [omissis] a all’intermediario, durante il periodo del ritardo»*.

Replica l’intermediario a mezzo di controdeduzioni del 27 maggio 2010, sottolineando l’inapplicabilità al caso di specie del ricordato meccanismo risarcitorio, atteso che *«È evidente come la tempistica così stretta dettata dalla normativa, trovi la sua giustificazione nel presupposto che le banche abbiano adottato la procedura di colloquio interbancario»*. Espone l’istituto di credito che quanto precede non è accaduto nel caso di specie, dato che *«la Banca [omissis], banca cessionaria, non ha mai inoltrato la richiesta all’intermediario tramite le su menzionate procedure di collaborazione interbancaria, ma che la richiesta di surroga è stata inoltrata via mail dal notaio al Direttore di Agenzia»*.

Diritto



La questione oggetto della presente controversia investe l'ambito di applicazione della norma di cui all'art. 2, comma terzo, d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in l. 3 agosto 2009, n. 102, secondo cui *«Nel caso in cui la surrogazione del mutuo prevista dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007 non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima».*

La disposizione in esame impone alla banca cedente un'obbligazione risarcitoria in favore del cliente, derivante dal ritardo nel perfezionamento della surrogazione del mutuo, a prescindere da eventuali profili di imputazione del ritardo alla stessa banca cedente. Tuttavia, affinché il ritardo assuma rilevanza agli effetti della norma ivi prevista, è necessario che l'anzidetto termine di trenta giorni decorra *«dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione».* La lettera della legge è chiara nell'individuare il momento iniziale del decorso del termine nella richiesta di avvio delle procedure di collaborazione interbancaria rivolta dalla banca cessionaria alla banca cedente.

Non si ha tuttavia, nel caso in esame, evidenza di tale circostanza, in quanto parte ricorrente non assolve il relativo onere probatorio. Né la lacuna può ritenersi colmata dalla produzione agli atti del messaggio di posta elettronica inviato dallo studio notarile incaricato di formalizzare la surrogazione del mutuo alla direzione della filiale di riferimento della banca cedente.

L'approccio restrittivo nella delimitazione del campo di applicazione della norma citata si impone alla luce di ciò, che essa prevede un meccanismo risarcitorio fondato sulla responsabilità oggettiva dell'intermediario cedente, in quanto indipendente dall'imputabilità del ritardo a dolo o colpa di quest'ultimo. Non ritiene, quindi, il Collegio che l'art. 2, comma terzo, d.l. 78/2009 estenda la sua portata applicativa oltre gli stretti confini ivi segnati.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Al riguardo, rileva il Collegio che l'ABF ha già avuto occasione di pronunciarsi sulla questione in oggetto, ribadendo univocamente che il *dies a quo* della decorrenza del termine di trenta giorni è individuato dalla legge solo ed esclusivamente con riferimento alla data della richiesta di collaborazione interbancaria, senza che alcun altro evento o atto possa essere considerato come assimilabile a quello legislativamente previsto (al riguardo, si v. ad esempio, Collegio Milano, Decisione n. 223/10 del 13.04.10; Decisione n. 213/10 del 9.04.10; Collegio Roma, Decisione n. 770/10, del 22.07.10).

Il Collegio respinge pertanto il ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

CASO

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE

it